

C.F. 92047240533

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE OFELIA ODV

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE OFELIA ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata. Con delibera dell'Organo di amministrazione viene stabilito l'indirizzo della sede.

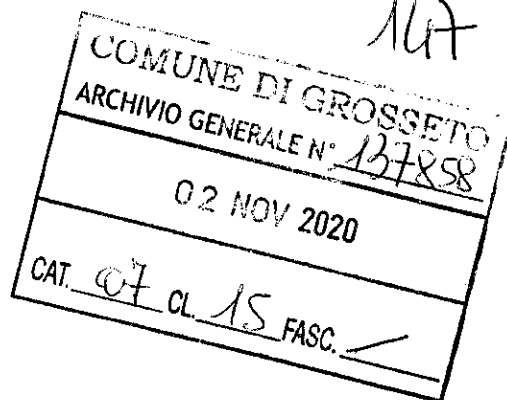
L'associazione con delibera dell'Organo di amministrazione può aprire sedi secondarie e centri operativi in anche altre Regioni.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione svolge attività verso le persone di tutte le età, con particolare riguardo nei confronti di minori, di anziani, di persone diversamente abili, con scarse interazioni sociali e difficoltà di comunicazione, in condizioni di stress, disagio o svantaggio, sia sul territorio italiano e dell'Unione Europea sia a livello di progetti di cooperazione internazionale. L'associazione afferma e sostiene nella sua attività i seguenti principi generali: la nonviolenza nei confronti di ogni essere vivente, umano, animale e vegetale che sia, e in particolare bandisce totalmente la caccia, sostiene una alimentazione vegetariana o perlomeno con consumo limitato di alimenti animali che non provengano da allevamenti crudeli o intensivi, bandisce ogni forma di fitofarmaco o di fertilizzante chimico, così come di organismi geneticamente modificati e di agricoltura "industriale" o "intensiva" e favorisce la diffusione totale delle varie forme di agricoltura biologica, di architettura ecologica, di "città verdi" e dell'uso totale delle energie veramente rinnovabili – con esclusione delle false rinnovabili quali la geotermia flash ad alta entalpia e le cosiddette "bioenergie", tutte gravemente climalteranti inquinanti e distruttive per ambiente e persone.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- **Mediazione di conflitti** (familiari, condominiali, sociali, scolastici). La mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti.
- **New Addiction – Dipendenze comportamentali** mediante organizzazione di convegni, diffusione di corretti stili di vita e realizzazione di gruppi di sostegno per persone con dipendenze patologiche, in particolare gioco d'azzardo patologico
- **Musicoterapia.** Uso della musica per favorire l'integrazione fisica, psicologica ed emotiva dell'individuo e nella cura di malattie e disabilità, nella sua accezione di scienza del comportamento ed esperienza estetica che utilizza la musica come strumento per apportare cambiamenti positivi nel comportamento umano a livello educativo, riabilitativo, sociale ed emotivo
- **Meditazione, Ricerca interiore e benessere; Spiritualità; Psicoterapia; Ipnosi ed altre tecniche ed esperienze di ricerca interiore, cambiamento, benessere ed allargamento della realtà psichica.** Mediante organizzazione di stages, corsi, conferenze, seminari e attività varie di studio, ricerca e approfondimento.
- **Pet Therapy.** Terapia integrata con l'uso di animali come co-terapeuti) come approccio educativo, terapeutico e riabilitativo che presenta molteplici effetti benefici e positivi nel rapporto emozionale uomo-animale.
- **Diritti degli animali.** promuovendo la cultura del rispetto degli altri esseri viventi e in generale della natura, in collaborazione con varie associazioni animaliste e ambientaliste.



- **Nordic Walking**, promuovendo anche in collaborazione con il Centro Nazionale Sportivo Libertas, l'insegnamento e la diffusione di questa tecnica di cammino nella natura come forma di attività sportiva dilettantistica.
- **"Landscape Therapy" e "Forest Bathing"** promuovendo, anche in collaborazione con la SIMEF (Società Italiana di Medicina Forestale), con Università e Centri di ricerca, la diffusione di queste modalità particolarmente sane ed equilibrate di ricerca del benessere, a tutte le età, nel rapporto con la Natura, il Paesaggio e le Foreste ricche di Biodiversità.
- **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'Ambiente, della Natura, degli Alberi, dei Boschi e del Paesaggio** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ed delle attività di interesse generale;
- **Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**, promuovendo il superamento delle differenze e la concreta possibilità per persone di ogni età, diversa abilità ed ogni livello sociale
- **Agricoltura sociale**, promuovendo il superamento delle differenze e la concreta possibilità per persone di ogni età, diversa abilità ed ogni livello sociale di poter svolgere attività di agricoltura, in particolare in situazioni ed ambienti di pregio dal punto di vista culturale e naturalistico.
- **Commercio equo solidale**, come forma di attività commerciale non finalizzata al profitto, bensì alla lotta allo sfruttamento e alla povertà legate a cause economiche, politiche o sociali, realizzando attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- **Alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- **Partecipazione ad attività di cooperazione internazionale**, cercando in particolare di promuovere progetti di cooperazione decentrata in co-patenariato con associazioni e altri soggetti, specialmente nei Paesi in via di sviluppo.
- **Promozione della cultura della legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti** delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **Collaborazione con la protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- **Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati**
- **Promozione ed organizzazione di convegni, congressi, corsi di educazione, istruzione e formazione, anche di formazione professionale, universitaria e post-universitaria, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, pubblicazioni anche periodiche ed attività di studio e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, correlati a quanto sopra elencato.**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività accessorie rispetto a quelle generali finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione della propria attività e/o un brevissimo CV. Se Ente o Associazione, copia dello Statuto.
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di approvare e condividere totalmente in particolare quanto sostenuto nel primo comma dell'Art. 2.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi; può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
 - L'Organo di amministrazione;
 - Il Presidente.
 - Qualora divenga obbligatorio per legge, l'Assemblea nominerà un Organo di Controllo monocratico.
- Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta per posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può riunirsi anche mediante presenza degli associati in teleconferenza tramite Internet.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e

lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività d'interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, è approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere accessorio, secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, secondo i casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mln di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se tale Organo è stato costituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Richiesta scritta e motivata all'Organo di amministrazione;

ART. 18 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

3 ottobre 2020

Il Presidente dell'Associazione Ofelia ODV
Dr. ssa Maria Patrizia Latini





Associazione di volontariato ONLUS di diritto iscritta Albo Volontariato Regione Toscana nr. 147-GR
Attività di Pet-Therapy e Musicoterapia – Mediazione familiare – New Addictions –
Nordic Walking – Landscape & Forest Therapy – Fattoria e Agricoltura sociale
C.F. : 92047240533
Presidente Dott. Maria Patrizia Latini (Cell. 328-1156034)
e-mail: associazioneofelia@gmail.com

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione del 3 ottobre 2020 ore 21.00

L'anno 2020 nel mese di ottobre, il giorno 3, in Acquasparta (TR) presso la residenza del Vicepresidente dr. Ugo Corrieri in Frazione Portaria Campagna n. 70//A, si è tenuta in prima convocazione alle ore 05.00 andata deserta e in seconda convocazione alle ore 15.00 l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Ofelia ONLUS.

Sono presenti i soci: Latini Maria Patrizia (con delega di Biagiarelli Elena); Giardini Maria Sole (con delega di Corrieri Lucia); Pecorari Sergio (con delega di Quattrocchi Italo); Corrieri Ugo (con delega di Schirone Bartolomeo), costituenti la totalità dei soci iscritti per il corrente anno 2020, tutti iscritti da almeno tre mesi, in regola col pagamento delle quote associative e con diritto di voto.

L'Assemblea elegge Presidente della medesima Ugo Corrieri e Segretario dell'Assemblea Maria Patrizia Latini.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla lettura dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, che consiste in un unico unto e cioè: Presentazione discussione e approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione, con cambio di denominazione da "Associazione Ofelia OLUS" ad "Associazione Ofelia ODV", come previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore.

Dopo aver dato lettura completa del nuovo statuto e dopo ampia discussione del medesimo tra i soci, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto dell'Associazione Ofelia ODV, dando mandato all'Organo di amministrazione di depositarlo entro il prossimo 31 ottobre 2020 presso l'Agenzia delle Entrate.

Quindi il Presidente dell'Assemblea, alle ore 16,15 circa, dà lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità e quindi dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

Si comunica che in data 21/10/2020 è stato registrato l'atto ASSOCIAZIONE OFELIA ODV al n. 1591 serie 3^ .

Cordiali saluti.

Lucia Currao



Direzione Provinciale di Terni

Ufficio Territoriale di Terni